



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n. **930** del **03/04/2026**

Oggetto: **Ordinanza sindacale contenente disposizioni per tutelare la salute e la vita di singoli soggetti affetti da favismo**

Proponente:
PL Servizio Sociale e immigrazione

U.O. proponente:
PL3 Staff, Casa, Sanità, Contributi, Marginalità



Il Commissario Straordinario

Vista la richiesta (prot. 252798 del 01/12/2025) presentata dai genitori di un minore residente in Prato, affetto da carenza congenita dell'enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente denominata "Favismo", con la quale si chiede, a tutela della salute del minore, l'emissione di un provvedimento da parte dell'Autorità Sanitaria che vieti la coltivazione delle fave nei terreni adiacenti la propria abitazione sita in Prato e nei terreni adiacenti all'Istituto Tecnico Statale Tullio Buzzi, situato in viale della Repubblica n. 9, a Prato;

Visto il certificato medico allegato alla richiesta di cui sopra, attestante che il minore è affetto da carenza congenita dell'enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH);

Considerato che il favismo è una malattia causata da deficit dell'enzima Glucosio-6-FosfatoDeidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche, non solo per l'assunzione per via orale di fave, ma anche per l'inalazione di pollini delle stesse;

Rilevato, quindi, che la coltura di fave in prossimità dell'abitazione o dell'edificio scolastico frequentato dal soggetto possa costituire occasione di pericolo, e di potenziale pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica potrebbe avere anche gravi conseguenze per la salute della persona;

Dato atto che, con precedente e analoga richiesta (prot. 7035 del 13/01/2025) avanzata dai medesimi soggetti, era stata emanata l'Ordinanza n. 493 del 17/02/2025;

Dato atto altresì che, sulla base di richiesta anteriore (prot. 278698 del 27/12/2022), l'Azienda U.S.L.Toscana Centro, – U.F.C. Igiene Pubblica e della Nutrizione – Dipartimento della Prevenzione con Prot. n. 16392/2023, aveva espresso il proprio parere evidenziando che, pur non potendo prescindere dal parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Prot. 21563-P-16.07.2008) ripresa e confermata dal Ministero della Salute nel 2012, il quale afferma che “*il favismo*



(caratterizzato da deficit dell'enzima G6PD) può provocare crisi emolitiche collegate all'ingestione di sostanze presenti nelle fave, in particolare i beta-glucosidi della pirimidinavicina e convicina, presenti nei cotiledoni della fava e non nei fiori, e che non solo volatili e che l'inalazione di polline nei campi di fave in fiore può provocare malessere nei soggetti esposti affetti da deficit di G6PD, non ci sono prove sufficienti a correlare l'inalazione di polline con lo scatenamento delle crisi emolitiche", e che, pur non risultando al momento evidenze certe per poter correlare l'inalazione del polline con lo scatenarsi di crisi emolitiche, tuttavia "l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare";

Considerato il parere della stessa Azienda USL Toscana Centro (P.G. n. 27686 del 6 febbraio 2026) riguardo il sopralluogo effettuato presso l'abitazione del minore e presso l'Istituto Tecnico Tullio Buzzi posto in viale della Repubblica n. 9, frequentato dal suddetto e nei pressi delle zone limitrofe all'Istituto nel raggio di 300 metri, che non ha evidenziato la presenza di colture di leguminose riferenti alle fave oggetto della possibilità di favismo;

Rilevata la necessità di intervenire comunque, in via precauzionale, con un provvedimento contingibile e urgente che inibisca le colture sopra citate per il prossimo lasso temporale, adottando ogni tipo di precauzione prevista, in particolare l'interdizione della coltivazione delle specie vegetali fava e pisello ad una congrua distanza dalla abitazione di residenza e dall'istituto scolastico frequentato dal ragazzo;

Ritenuto di dover rinnovare l'Ordinanza n. 493/2025, con tutta l'urgenza del caso, approssimandosi il periodo di coltivazione, a tutela della salute del minore in questione, vietando l'eventuale coltivazione di fave entro un raggio, in linea d'aria, di mt. 300, ritenendo giustificata tale distanza quale limite precauzionale da applicare in relazione alla possibilità di dispersione dei pollini della pianta:

- dalla sede della struttura scolastica frequentata dal minore, Istituto Tecnico Statale Tullio Buzzi, situato in viale della Repubblica n. 9, a Prato;
- dall'abitazione del minore sita in Prato (vedi allegato 1);

Per il perimetro così come delimitato nelle mappe allegare alla presente ordinanza e parti integranti e sostanziali della stessa;



Richiamato il disposto normativo e giurisprudenziale legato all'art. 32 della Costituzione in base al quale il bene della salute deve essere tutelato, non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo;

Ribadito che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

Considerato che la libera iniziativa economica e non dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, anche se, in questo caso, rivolta ad uno specifico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Considerato che vi sono i presupposti di cui all'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per non dar corso alla Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo ai soggetti interessati;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica del 30/07/2025 di nomina del Dott. Claudio Sammartino, Commissario Straordinario del Comune di Prato, al quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20/08/2025);

Richiamato inoltre il decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 08/08/2025 con cui sono stati nominati il Vicario del Commissario e gli altri Sub-Commissari;

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Prato protocollo n. 1558 del 15/01/2026 con cui sono state assegnate le funzioni vicarie del Commissario Straordinario al sub-commissario Dott. Davide Lo Castro;

ORDINA

1) il divieto assoluto di coltivazione delle fave (in Toscana detti anche "baccelli") nei terreni adiacenti:

- all'abitazione del minore sita in Prato (allegato 1);
- all'Istituto Tecnico Statale Tullio Buzzi, situato in viale della Repubblica n. 9 a Prato (allegato 2);



entro un raggio, in linea d'aria, di 300 metri dagli stessi, così come indicato nelle mappe allegate (allegati 1 e 2), parti sostanziali e integranti della presente ordinanza, e individuati con i riferimenti catastali sotto indicati

(dati catastali relativi ai terreni adiacenti all'Istituto Tecnico Statale Tullio Buzzi, situato in viale della Repubblica n. 9, a Prato)

foglio	particella	foglio	particella	foglio	particella	foglio	particella
53	128	64	1206	64	15	64	2128
53	1357	64	1209	64	1500	64	2129
53	1471	64	1239	64	1501	64	2130
53	1476	64	1267	64	1533	64	2131
53	654	64	1268	64	1534	64	2132
64	10	64	13	64	1535	64	2154
64	1004	64	1308	64	1551	64	2155
64	1043	64	1309	64	1709	64	2175
64	1044	64	1316	64	1711	64	2176
64	1049	64	1318	64	1715	64	2186
64	1051	64	1319	64	1716	64	2188
64	1092	64	1320	64	1719	64	2189
64	11	64	1345	64	1723	64	2190
64	1105	64	1348	64	1724	64	2191
64	1165	64	1366	64	1725	64	2241
64	1166	64	1367	64	1726	64	2242
64	1167	64	1372	64	1736	64	2286
64	1168	64	1373	64	1737	64	2287
64	1189	64	1374	64	1738	64	2354
64	1190	64	1378	64	1765	64	2355
64	1193	64	1381	64	1766	64	2357
64	1199	64	1388	64	1767	64	2358
64	12	64	1417	64	18	64	2524
64	1200	64	1475	64	2011	64	2527
64	1202	64	1476	64	2012	64	292
64	1205	64	1477	64	2073	64	293
64	3	64	2374	64	2480	64	666
64	313	64	2390	64	2482	64	667
64	32	64	2391	64	2483	64	671
64	33	64	2410	64	2516	64	672
64	412	64	2446	64	2517	64	673
64	42	64	2447	64	2518	64	676
64	43	64	2455	64	55	64	7
64	44	64	2461	64	56	64	712
64	47	64	2462	64	566	64	718
64	472	64	2464	64	635	64	719
64	473	64	2465	64	637	64	740
64	48	64	2477	64	664	64	741



64	494	64	2479	64	665	64	752
64	796	64	813	64	831	64	834
64	8	64	818	64	832	64	835
64	806	64	830	64	833	64	836
64	858	64	9	65	1320	65	622
64	872	64	900	65	1322	65	624
64	874	64	917	65	1325	65	625
64	875	64	918	65	1326	65	626
64	891	64	922	65	616	65	629
64	892	64	982	65	618	65	650
64	893	64	983	65	621	65	653
64	894	64	985	65	654	65	655
65	656	65	689	65	720	65	726
65	657	65	690	65	724	65	727
65	686	65	691	65	725	65	728
65	688	65	710	65	729	65	76
65	77	65	81	65	85	65	88

(dati catastali relativi ai terreni adiacenti all'abitazione del minore sita in Prato)

foglio	particella	foglio	particella	foglio	particella	foglio	particella
99	43	99	197	99	103	99	205
99	44	99	198	99	104	99	207
99	45	99	199	99	123	99	209
99	49	99	200	99	136	99	210
99	52	99	201	99	165	99	212
99	57	99	202	99	188	99	213
99	85	99	203	99	189	99	214
99	102	99	204	99	190	99	215
99	191	99	223	99	196	99	317
99	192	99	227	99	318	99	321
99	193	99	232	99	322	99	194
99	304	99	195	99	315	105	190
105	191	105	192	105	247	107	2
107	4	107	5	107	7	107	8
107	29	107	198	107	199	107	207
107	318	107	319				

2) eventuali colture di fave in atto nelle aree sopra indicate dovranno essere immediatamente eliminate e comunque non oltre giorni due dalla data di pubblicazione del presente atto;

AVVERTE

1) che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi



dell'art. 650 del Codice Penale;

2) che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure previste dalla L. n. 689/81

DISPONE

- che il presente provvedimento diventi immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Prato, dove rimarrà affisso per 180 giorni;
- che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, in un raggio di 300 metri dai siti indicati nelle mappe allegate;
- che la stessa sia trasmessa all'Azienda U.S.L.Toscana Centro – U.F.C. Igiene Pubblica e della Nutrizione – Dipartimento della Prevenzione e al Comando di Polizia Locale di Prato per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa;
- che copia degli atti e delle determinazioni tecniche, presupposti del presente provvedimento ed in esso citati, siano depositati presso il Servizio Sociale del Comune di Prato – Via Roma, 101;

RENDE NOTO

che la presente ordinanza può essere impugnata davanti al competente T.A.R. o potrà essere proposto ricorso straordinario rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla notifica della stessa.

per il Commissario Straordinario
il Sub-Commissario
Dott. Davide Lo Castro

Firmato da:

DAVIDE LO CASTRO

codice fiscale LCSDVD67A07D612U

num.serie: 51292826205534150298032436372924040580

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 25/08/2025 al 25/08/2028